



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*  
AREA II BIS RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Prot. Uff.Elett.Prov.le

Napoli, data del protocollo

Prefettura Napoli  
Prot Uscita del 25/06/2017  
Numero **0104488**  
Classifica 146.01



e.p.c.

Ai Signori Sindaci e Commissari dei Comuni di:  
Acerra - Arzano - Bacoli - Barano d'Ischia - Ischia -  
Lettere - Melito di Napoli - Pimonte - Pompei - Portici -  
Pozzuoli - Sant'Antimo - Saviano - Somma Vesuviana -  
Torre Annunziata - Tufino - Visciano

Al Sig. Questore di Napoli  
Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri di Napoli  
Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza di Napoli

Circ. 20/EL.AMM.2017

**OGGETTO:** Elezioni amministrative dell'11 giugno 2017 con eventuale turno di ballottaggio domenica 25 giugno 2017.  
Accordo sulla Propaganda elettorale

Nel corso di un apposito incontro tenutosi in Prefettura con i segretari regionali, o propri delegati, dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento, partecipanti alle prossime consultazioni amministrative è stato sottoscritto un accordo volto ad assicurare l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale, in un clima di reciproco rispetto e con la scrupolosa osservanza delle norme vigenti nella delicata materia.

Nel trasmettere tale documento (all. 1), le SS.LL. vorranno intraprendere ogni iniziativa, nelle forme ritenute più opportune, per acquisire l'adesione alle intese raggiunte in sede provinciale anche da parte degli ulteriori movimenti politici e/o liste elettorali che nei rispettivi comuni partecipano alla campagna elettorale.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. sulla necessità della scrupolosa osservanza delle norme in materia di corretta affissione di materiale di propaganda elettorale, impartendo le relative, conseguenti istruzioni ai corpi di polizia municipale.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL.

IL PREFETTO  
(Pagano)

GV



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

**ACCORDO SULLA PROPAGANDA ELETTORALE**  
**ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 11 GIUGNO 2017**

Il giorno 23 MAGGIO 2017 alle ore 12.00 presso la Sala Profili della Prefettura di Napoli, sono presenti i segretari regionali o loro delegati dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento partecipanti alle prossime consultazioni amministrative fissate per l'11 giugno 2017 per l'elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali di Acerra - Arzano - Bacoli - Barano D'Ischia Ischia - Lettere - Melito - Pimonte - Pompei- Portici - Pozzuoli - Sant'Antimo - Saviano- Somma Vesuviana - Torre Annunziata- Tufino - Visciano

La riunione è presieduta dal Prefetto dott.ssa Carmela Pagano, assistita dal Viceprefetto vicario dr. Demetrio Martino, il dirigente dell'ufficio elettorale Vice Prefetto dott.ssa Giovanna Via.

Sono presenti:

- Il Questore dr Antonio De Jesu;
- Il Col. Isidoro Tella in rappresentanza del Comandante Provinciale CC, Ubaldo Del Monaco;
- Il Comando Provinciale di Napoli Guardia di Finanza, Gen. Gianluigi D'Alfonso.

Sono presenti, altresì, i segretari regionali, o propri delegati, dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento, partecipanti alle prossime consultazioni amministrative di cui all'allegato elenco.

Oggetto della riunione è il raggiungimento di accordi volti ad assicurare l'ordinato e sereno svolgimento della campagna elettorale delle predette consultazioni in un clima di reciproco rispetto della libertà di propaganda e con la scrupolosa osservanza delle norme vigenti e consuetudini elettorali, tese a garantire pienamente la libertà dei comizi e delle altre manifestazioni di propaganda, senza turbare il normale svolgimento della vita cittadina, alla luce anche degli accordi che in data odierna verranno concordati tra i presenti.

In modo particolare le forze politiche si impegnano a rispettare e a far rispettare:

le norme della Costituzione in base alle quali *".....tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, con la parola, lo scritto ed ogni mezzo di diffusione"* (art 17) nonché *"... di riunirsi pacificamente..."* (art 21).

**DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE**

Vengono preliminarmente richiamate le norme che regolano la disciplina della propaganda elettorale: in particolare la legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata ed integrata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, nonché le disposizioni penali di cui al capo IX del DPR n. 570/60 previste per chi arreca disturbo o turbativa durante lo svolgimento della propaganda elettorale e delle operazioni di voto e di scrutinio.

Si fa, altresì, rinvio a quanto già disciplinato in materia con la circolare prefettizia n. 10/EL.AMM/2017 del 5 maggio 2017.

In particolare si ricorda che, in aderenza alla normativa in materia, **da sabato 10 giugno 2017 e fino alla chiusura delle operazioni di voto**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di giornali murali e manifesti. Inoltre nel giorno destinato alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di metri 200 dall'ingresso dei seggi elettorali.



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire **da sabato 27 maggio 2017 sino alla chiusura delle operazioni di voto** è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i sondaggi dei risultati demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto ( art.8 della l. n. 28/2000). In relazione ad eventuali richieste da parte di Istituti demoscopici intese a rilevare, all'uscita dai seggi gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, il Ministero dell'Interno ha previsto che tale attività non sia soggetta ad autorizzazioni particolari, ossia avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggio e non interferisca con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Come è noto dal 30° giorno antecedente la votazione (**venerdì 12 maggio 2017**) :

- è vietato dall'art. 6 della L. n. 212 del 1956 il lancio o il getto, in luogo pubblico o aperto al pubblico di volantini, che potranno essere distribuiti a mano;
- è vietata ogni forma di propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti (stesso articolo);
- è vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile (stesso articolo); deve, pertanto, ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

Si ribadisce che dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da **sabato 10 giugno 2017 fino alla chiusura delle operazioni di voto**, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, nel giorno destinato alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, comma 2, della L. n. 212 del 1956) E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

### **MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI**

Alla luce della normativa vigente in materia viene richiamato il quadro regolamentare generale nell'ambito del quale Sindaci e Commissari potranno, eventualmente, promuovere apposite riunioni per gli ulteriori accordi complementari che localmente si rendessero necessari.

1. I comizi in luogo pubblico – salvo particolari accordi in sede locale – potranno essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali dalle ore 10,00 alle ore 22,30 per la durata massima complessiva di 120 minuti, compresa l'eventuale mezz'ora di musica; tra un comizio e l'altro va, comunque, lasciato un congruo intervallo (almeno 30 minuti); i comizi non potranno terminare oltre le ore 24.00 di **venerdì 9 giugno 2017**, giorno di chiusura della campagna elettorale. Come già evidenziato da **sabato 10 giugno 2017**, in ossequio alla vigente normativa in materia e, da ultimo alla legge 4 febbraio 1985 n. 10, è vietato ogni comizio o riunione di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ed è ugualmente fatto divieto di affissione di nuovi manifesti di propaganda elettorale negli appositi spazi, così come per le emittenti radiotelevisive private è fatto divieto di diffondere propaganda elettorale.

2. I convenuti si impegnano a fare in modo che i rappresentanti dei rispettivi partiti o gruppi diano comunicazione del comizio, entro **le ore 12,00** del giorno precedente, al dirigente del Commissariato di P.S. competente per territorio, alla Questura ed ai competenti Comandi di Polizia Municipale, al



## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

fine di rendere possibile l'adozione di ogni idonea misura a tutela dell'ordine pubblico nell'ambito della programmazione delle varie iniziative.

3. In caso di concomitanza di richieste (contestuale presentazione per luogo ed ora) di piazze per lo svolgimento di comizi sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione della richiesta rilevabile dal numero di protocollo. Nell'impossibilità di stabilire la priorità della richiesta (in caso di mancanza della protocollazione) i rappresentanti dei partiti o gruppi politici saranno convocati dal competente Commissariato P.S. per raggiungere un'intesa e, in mancanza di accordo, si procederà al sorteggio.

4. I citati rappresentanti politici, in considerazione della difficoltà di attuare, nei comuni più popolosi, deviazioni alla circolazione senza aggravare il traffico cittadino, si impegnano formalmente a porre in essere gli accorgimenti organizzativi che dovessero rendersi necessari affinché al momento dell'afflusso, durante il comizio ed al termine dello stesso, i partecipanti alla riunione non intralcino la circolazione.

5. Inoltre i comizi non saranno tenuti nelle immediate adiacenze di ospedali, case di cura nonché di scuole, limitatamente all'orario di svolgimento dell'attività didattica e nelle immediate adiacenze di mercati; non potranno, inoltre, disturbare lo svolgimento delle funzioni religiose.

6. Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche o teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.

7. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti (cfr. circ. n.10/EL.AMM DEL 5 MAGGIO 2017).

8. Non saranno effettuati comizi in concomitanza di tempo e di luogo con lo svolgimento di eventuali processioni religiose previste durante il periodo della campagna elettorale.

oooooooooooooooooooo


9. Durante il periodo di svolgimento della campagna elettorale non possono, altresì, essere limitate le libertà di espressione di pensiero e di riunione, costituzionalmente garantite dagli artt. 17 e 21 Cost., anche ai partiti/ gruppi o movimenti o singoli esponenti politici che non hanno presentato liste e che richiedono l'autorizzazione al comizio ai sensi dell'art.7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. (cfr. "Raccolta pareri in materia elettorale" espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno.

### **MANIFESTAZIONI DEL 2 GIUGNO**

10. Si rappresenta che le celebrazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno – ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto – purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

### **CORTEI**

11. I partiti o gruppi politici assumono l'impegno di evitare, durante il periodo della campagna elettorale, cortei, staffette ciclistiche o motorizzate o di altro tipo, fiaccolate e qualunque parata in genere, allo scopo di propaganda elettorale. Accordi di carattere particolare potranno essere raggiunti in sede comunale per singole manifestazioni che i partiti si riservano di precisare.





## *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

### ALTOPARLANTI

12. Non sarà fatto uso di altoparlanti presso le sedi dei partiti per trasmettere "giornali parlati" e comunicazioni in genere. L'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130, previa autorizzazione comunale, o prefettizia nel caso si svolga sul territorio di più comuni della medesima provincia, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).

Tale forma di propaganda elettorale sarà consentita esclusivamente **dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00**, limitatamente al semplice annuncio dei comizi. Il volume degli altoparlanti dovrà essere opportunamente contenuto in modo da evitare disturbi alla quiete pubblica ed alla normale attività dei cittadini. La trasmissione di musiche in occasione dei comizi è consentita soltanto mezz'ora prima dell'inizio della manifestazione e nella mezz'ora successiva alla conclusione, ma compresa nelle fasce orarie indicate.

### AFFISSIONI

13. Le affissioni possono essere effettuate esclusivamente negli spazi appositamente determinate dalle Giunte Municipali dal 33° al 31° giorno antecedente quello di votazione, e cioè, da **martedì 9 maggio a giovedì 11 maggio 2017** e, poi, assegnati ai partiti o gruppi politici, che partecipano alla competizione elettorale;

14. Le affissioni possono essere effettuate, inoltre, fino alla mezzanotte del **venerdì 9 giugno 2017** precedente il voto: a partire da tale momento, ogni nuova affissione è vietata ad eccezione dell'affissione di giornali quotidiani e periodici, che continua ad essere consentita anche nei giorni di votazione nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 1 e segg. Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130).

15. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni, alberi e balconi (art. 1, ultimo comma, Legge 212/1956).

16. E' vietata qualsiasi forma di propaganda figurativa o luminosa a carattere fisso (striscioni, stendardi, targhe, cartelli, drappi, mezzi luminosi, ecc...). Il divieto non si applica alle insegne che indicano le sedi dei partiti e movimenti politici (art. 4, Legge n. 130/1975).

17. Al fine di contrastare il fenomeno dell'indiscriminata affissione di manifesti fuori degli spazi prescritti sarà intensificata la vigilanza da parte delle Polizie Municipali, per prevenire e reprimere ogni azione diretta alla distruzione del materiale di propaganda, regolarmente affisso.

18. Parimenti, i presenti concordano sulla necessità che i Comuni provvedano, con tempestività, all'immediata defissione del materiale di propaganda elettorale, affisso in parti diverse da quelle consentite od in spazi assegnati ad altri partiti o gruppi politici. Le spese sostenute dal Comune per la rimozione sono a carico dell'esecutore materiale dell'affissione e del committente responsabile. In proposito vengono richiamate le disposizioni di cui alla circolare prefettizia n. 11/EL.AMM. del 5 maggio 2017.

### PROPAGANDA IN FORMA FISSA

19. Con riferimento a forme di propaganda elettorale diverse dai comizi, che prevedono l'installazione di gazebo, tavolini, banchetti ed attrezzature similari, per le quali è necessario richiedere ai competenti organi comunali l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, è



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

ammesso l'utilizzo di gazebo e panchette di dimensioni massimo 3 m. x 3 m., per una tra le seguenti due fasce orarie 9 - 14; 15 -20;

L'utilizzo di postazioni fisse, cd. gazebo, e di banchetti a fini elettorali, pur in presenza di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, è consentito alle seguenti condizioni:

a) le predette strutture non devono presentare raffigurazioni, fotografie, simboli, diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche;

b) all'interno e all'esterno di tali strutture non devono essere esposti o affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli articoli 6, primo comma, e 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni.

c) non potrà aver luogo in ciascun sito più di una iniziativa per fascia oraria antimeridiana o pomeridiana (per un totale di due giornaliere). In caso di coincidenza di richieste di gazebo in numero superiore a quello consentito si farà ricorso alla procedura di cui al punto 3) e, pertanto, i rappresentanti dei partiti e movimenti politici che abbiano già prodotto istanza in tal senso ai Comuni interessati si impegnano a rinnovarle alla luce del presente accordo.

Ferma restando la disciplina sull'occupazione degli spazi pubblici, tali strutture possono essere utilizzate per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalla legge quali, ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda. Interpretando la ratio sottesa al divieto di cui all'art. 6 della L.212/56, le bandiere dei partiti e dei movimenti politici utilizzate in occasione dell'installazione dei gazebo non possono essere riconducibili a forme di propaganda elettorale a carattere fisso quando le stesse servano esclusivamente ad identificare la titolarità del gazebo medesimo. Pertanto si conviene sul possibile utilizzo della bandiera e di un solo manifesto al fine esclusivo di identificazione del gazebo stesso.

Di tutte le richieste di installazione di postazioni fisse dovrà essere data comunicazione preventiva anche agli uffici di PS competenti.

20. Le sedi dei comitati elettorali, sostenitori dei partiti o movimenti politici presenti nella campagna elettorale sono escluse dall'applicabilità dell'art. 6 L. n. 212 /1956 solo nel caso in cui i comitati abbiano ottenuto l'autorizzazione alle affissioni di quotidiani o periodici nelle apposite bacheche o vetrine in un periodo antecedente alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. Detti comitati possono essere dotati esclusivamente di insegna indicante la sede medesima, con esclusione di manifesti di propaganda elettorale attaccati o collocati immediatamente a ridosso di vetri o porte a somiglianza di tabelloni di propaganda elettorale. I manifesti di propaganda elettorale, infatti, possono essere affissi solo all'interno delle sedi dei partiti e dei comitati (con l'eccezione delle affissioni di giornali quotidiani o di periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi).

21. La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita solo in forma itinerante come propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della Strada e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione. Pertanto la sosta dei veicoli stessi deve ritenersi ammessa unicamente nei limiti fissati dalle predette norme e per un periodo non superiore ad un'ora.

**ISTALLAZIONE TABELLONI**

22. L'uso di installare in luogo pubblico tabelloni (anche con mostre fotografiche o documentarie) di contenuto propagandistico concernente direttamente temi di discussione elettorale è contrario alle disposizioni di legge in materia in quanto è da ravvisarsi una forma di affissione di materiale elettorale fuori dagli appositi spazi; sono fatti salvi i casi in cui la propaganda figurativa venga svolta



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*





in luoghi pubblici espressamente destinati e di volta in volta concessi dal Sindaco per lo svolgimento di singole iniziative legate alla campagna elettorale, limitatamente ai periodi di ogni singola concessione.

**COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**


23. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ("Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), a far data dalla convocazione dei comizi, cioè dal 4 aprile 2017, data di adozione del decreto di convocazione dei comizi, e fino alla chiusura delle operazioni di voto "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

I rappresentanti dei partiti o gruppi politici che hanno presentato liste per partecipare alle consultazioni amministrative del 11 giugno 2017, condividendo le finalità del documento sottoposto alla loro attenzione, si impegnano al pieno rispetto del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione.

- Prefetto - dott.ssa Carmela Pagano 
- Questore di Napoli: dr. Antonio De Jesu 
- Il Col.<sup>1</sup> Isidoro Tella in rapp. del Com. Prov. CC. 
- Comandante Prov.le Guardia di Finanza: gen. Gianluigi Alfonso 

I segretari regionali, o propri delegati, dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento partecipanti alle prossime consultazioni amministrative fissate per l'11 giugno 2017, di cui all'allegato elenco che forma parte integrante del presente accordo.



## SEGRETARI/COORDINATORI REGIONALI

### ALTERNATIVA POPOLARE

Gioacchino Alfano

Delegato

\_\_\_\_\_

Aldo Mazzetta (delegato)

\_\_\_\_\_

### FEDERAZIONE VERDI

Vincenzo Peretti

Delegato

DELEGATO

Autano Pentapell

\_\_\_\_\_

### FORZA ITALIA

Domenico De Siano

Delegato

DELEGATO

MARTA SCHIFONE

\_\_\_\_\_

### FRATELLI D'ITALIA

Antonio Iannone

Delegato

### MODERATI

Vincenzo Varriale

Delegato

\_\_\_\_\_

M. Varriale (DELEGATO)

\_\_\_\_\_

### MOVIMENTO 5 STELLE

Valeria Ciarambino

Delegato

### NOI CON SALVINI

Gianluca Cantalamessa

Delegato

Gianluca Cantalamessa

\_\_\_\_\_

### PARTITO DEMOCRATICO

Assunta Tartaglione

Delegato

Assunta Tartaglione

\_\_\_\_\_

### PARTITO SOCIALISTA ITALIANO PSI

Vincenzo Maraio

Delegato

\_\_\_\_\_

### SINISTRA ITALIANA

Antonio Scala

Delegato

Delegato

Antonio Scala

\_\_\_\_\_

### UNIONE DI CENTRO UDC

Giuseppe De Mita

Delegato